

# Condizioni generali di assicurazione

Private Move – edizione rivista 12.2021

## 1) PANORAMICA

L'assicurazione di protezione giuridica Private Move copre le questioni legali e le controversie relative ai veicoli e alle infrazioni stradali. La copertura assicurativa può essere modulata in base alle esigenze individuali. A tale riguardo è possibile scegliere tra le seguenti opzioni. Le opzioni di copertura vincolanti sono quelle indicate nella polizza.

- a) Massimo compenso assicurato per l'avvocato possibilità di scegliere tra CHF 250, CHF 300 e CHF 350 come importo orario massimo
- b) Copertura territoriale: possibilità di scegliere tra Svizzera e mondo
- c) Somma assicurata: possibilità di scegliere tra CHF 300'000, CHF 600'000 e CHF 1'200'000
- d) Periodo di attesa: possibilità di scegliere tra 0, 30 e 60 giorni

Le assicurazioni di cui sopra sono assicurazioni contro i danni.

## 2) PERSONE E QUALITÀ ASSICURATE

### 2.1. Persone assicurate

Possono essere assicurate singole persone (assicurazione individuale) oppure più persone domiciliate in Svizzera che vivono permanentemente nello stesso nucleo domestico (assicurazione nucleo domestico). L'assicurazione nucleo domestico tutela anche i figli in formazione, anche se non vivono nello stesso nucleo domestico.

### 2.2. Caratteristiche assicurate

Le persone assicurate sono coperte come:

- a) passeggeri di un mezzo di trasporto pubblico o privato (incl. traffico aereo)
- b) conducenti privati o professionali di veicoli (a scopo privato o professionale), imbarcazioni e aerei (max. 5.7t MTOW)
- c) detentori, proprietari, passeggeri, noleggiatori, contraenti di leasing privati di veicoli, imbarcazioni e aerei (max. 5.7t MTOW)
- d) lavoratori autonomi fino a un reddito annuo massimo di CHF 24'000

## 3) VALIDITÀ TERRITORIALE E TEMPORALE

### 3.1. Validità territoriale

La copertura territoriale è indicata nella polizza (possibilità di scegliere tra Svizzera e mondo). La copertura in tutto il mondo si applica ai casi giuridici che si verificano nei Paesi dove sono garantite procedure conformi allo Stato di diritto. Inoltre, vigono le seguenti limitazioni:

- la mediazione è coperta esclusivamente in Svizzera

- i procedimenti di arbitrato sono coperti esclusivamente in Svizzera e solo dinanzi a corti arbitrali nazionali

### 3.2. Validità temporale

- a) Dextra fornisce le prestazioni assicurate quando si profila la necessità di assistenza giuridica dopo la scadenza di un eventuale periodo di attesa.
- b) Il periodo di attesa può essere scelto (possibilità di scelta tra 0, 30 e 60 giorni) ed è indicato nella polizza. La protezione assicurativa (il cosiddetto inizio dell'assicurazione) ha effetto allo scadere del periodo di attesa scelto. Il periodo di attesa non è applicabile nel diritto penale e amministrativo, né se esiste una precedente assicurazione con lo stesso rischio e una transizione senza soluzione di continuità.
- c) Se la necessità di assistenza giuridica era già prevedibile, secondo il normale scorrere delle cose e l'esperienza di vita generale, anteriormente all'inizio del contratto o durante un eventuale periodo di attesa, Dextra non fornisce alcuna prestazione.
- d) Se un caso giuridico viene notificato dopo la fine della durata del contratto, si presume che la necessità di assistenza giuridica si collochi al momento della notifica.
- e) Dextra può addebitare un supplemento per spese straordinarie quali i costi di spedizione o di sollecito.

## 4) SOMMA ASSICURATA E PRESTAZIONI

### 4.1. Somma assicurata

La somma assicurata massima è indicata nella polizza (possibilità di scegliere tra CHF 300'000, CHF 600'000 e 1'200'000). Se si è optato per una copertura in tutto il mondo, per le controversie e i procedimenti con foro competente, ovvero diritto applicabile estero, la somma assicurata massima ammonta a CHF 250'000.

### 4.2. Prestazioni assicurate

Per i casi giuridici assicurati, Dextra corrisponde le seguenti prestazioni entro i limiti della somma assicurata:

- a) prestazioni legali di avvocati e giuristi di Dextra. Dette prestazioni sono calcolate con tariffa di CHF 180 l'ora.
- b) Prestazioni pecuniarie entro i limiti delle rispettive somme assicurate massime per:
  - spese legali necessarie in conformità alle tariffe locali, nei limiti della tariffa oraria indicata nella polizza (possibilità di scegliere tra CHF 250, CHF 300 e CHF 350), con esclusione dei patti de quota litis
  - spese necessarie per perizie e analisi
  - spese di giudizio, spese arbitrali e spese di mediazione, incluse le spese necessarie per l'interpretariato
  - spese per recupero crediti fino alla constatazione di un attestato di carenza o di una comminatoria di fallimento
  - diritti di cancelleria, spese di giudizio e amministrative relative a decreto penale o misura amministrativa
  - spese di viaggio necessarie in caso di citazioni fuori dal cantone di domicilio
  - mancato guadagno documentato in caso di citazioni
  - ripetibili riconosciute alla controparte
  - anticipo di cauzioni (per evitare il carcere preventivo)

- c) Non vengono rimborsate le spese per analisi del sangue, perizie sull'idoneità a condurre, né le multe comminate alla persona assicurata.
- d) I risarcimenti della controparte accordati alle persone assicurate vanno a Dextra.
- e) La somma assicurata massima è disponibile solo una volta per anno assicurativo e per fattispecie.
- f) Grazie al riscatto corrispondente all'utilità della controversia, Dextra può ottenere l'esonero in toto dall'obbligo alle prestazioni, nel rispetto del rischio di processo e di recupero crediti.

#### **4.3. JUSupport**

I legali e i giuristi di Dextra forniscono senza obbligo giuridico assistenza e consulenza per questioni giuridiche afferenti tutte le circostanze della vita, fino a 5 ore per ogni anno d'assicurazione.

## **5) CASI GIURIDICI ASSICURATI**

**La copertura assicurativa si estende ai seguenti ambiti collegati ai veicoli e alle infrazioni stradali:**

- a) Diritto di proprietà e diritti reali su veicoli: controversie derivanti da proprietà, possesso e altri diritti reali.
- b) Diritto in materia di contratti di veicoli: controversie contrattuali relative a veicoli, aerei o imbarcazioni.
- c) Diritto dei pazienti: controversie con medici, ospedali e altri soggetti e istituzioni di tipo medico direttamente conseguenti a un trattamento in seguito a un incidente stradale.
- d) Diritto di indennizzo e soddisfazione: esercizio dei diritti di responsabilità civile extracontrattuali come parte lesa. Assistenza in caso di presentazione di una denuncia penale o di richiesta di aiuto alle vittime collegate a lesioni fisiche.
- e) Diritto penale e misure amministrative: difesa in caso di reati colposi. In caso di reati dolosi, Dextra si fa carico dei costi solo dopo un'assoluzione o dopo la chiusura del procedimento in seguito a stato di necessità, legittima difesa o perché il fatto non sussiste.
- f) Diritto assicurativo: controversie con assicurazioni private e previdenziali, tra cui casse pensione e malattia.

## **6) LIMITAZIONI ALLA COPERTURA**

**I seguenti ambiti non sono assicurati:**

- a) Casi in ambiti giuridici non menzionati espressamente al capitolo 5.
- b) Casi relativi a crediti ceduti all'assicurato o a lui trasmessi o per assunzione di debito.
- c) Casi relativi a malattie o infortuni, quando la malattia si è già manifestata una prima volta anteriormente alla decorrenza dell'assicurazione o l'infortunio si è verificato anteriormente alla decorrenza dell'assicurazione. Sono assicurate quelle controversie in caso di sostituzione dell'assicurazione senza soluzione di continuità e a condizione che le controversie fossero coperte presso la precedente assicurazione.
- d) Casi relativi a eventi bellici o terroristici, scioperi, calamità naturali, scissione o fusione nucleare.
- e) Casi riguardanti conducenti/piloti/capitani di imbarcazioni non autorizzati come tali e relativi alla riacquisizione della licenza di condurre.
- f) Casi collegati alla difesa da pretese di responsabilità civile extracontrattuali.

- g) Casi per i quali il conducente presentava una concentrazione di alcool nel sangue pari o superiore all'1.6%, oppure risultava sotto l'effetto di sostanze tali da comprometterne l'idoneità a condurre.
- h) Casi collegati all'esecuzione di reati o di altri delitti o trasgressioni dolosi, o al tentativo di commetterli.
- i) Casi collegati al tuning o a modifiche di un veicolo senza previa certificazione ufficiale.
- j) Casi tra persone assicurate dalla stessa polizza: in questi casi è assicurato soltanto il contraente di assicurazione stesso.
- k) Controversie con Dextra, i suoi collaboratori o incaricati.

## **7) PROCEDURA IN CASO DI SINISTRO**

### **7.1. Notifica**

La notifica del caso avviene online, per consentirne il disbrigo più rapido possibile. A tale riguardo è necessario trasmettere tutti i documenti in formato elettronico. Dopo la notifica del caso giuridico, Dextra discute l'ulteriore procedura con la persona assicurata. Dextra può fornire la prestazione tramite il proprio servizio giuridico interno o incaricare un fornitore esterno di servizi.

### **7.2. Scelta del patrocinatore**

- a) La persona assicurata non incarica alcun patrocinatore senza previa autorizzazione da parte di Dextra, non avvia alcuna procedura, non stipula alcuna transazione e non adotta alcun rimedio giuridico. In caso contrario, Dextra può ridurre o negare la totalità delle prestazioni.
- b) Gli avvocati e i giuristi di Dextra forniscono consulenza alla persona assicurata, conducono colloqui ai fini della risoluzione della controversia e definiscono, in accordo con la persona assicurata, le opportune misure.
- c) In caso di procedimento giudiziario o amministrativo, oppure in caso di conflitto di interesse, la persona assicurata ha facoltà di scegliere liberamente il proprio patrocinatore. Se Dextra non accetta il patrocinatore o lo studio legale proposti, la persona assicurata può indicare altri tre nominativi, tra cui Dextra ne dovrà accettare uno.
- d) Il patrocinatore va esonerato dal segreto professionale ed è tenuto a utilizzare il portale legale di Dextra.
- e) Laddove Dextra fornisca consulenza e assistenza agli assicurati senza riserve, ciò non è da intendersi come promessa di fornire una copertura. Dextra declina qualsiasi responsabilità per consulenze verso le quali non ha alcun obbligo giuridico.

### **7.3. Divergenze di opinione**

- a) In caso di divergenze di opinione riguardo alle misure da adottare, in particolare qualora Dextra ritenga l'intervento privo di prospettive, la persona assicurata può richiedere, entro un termine di 14 giorni dal ricevimento della lettera motivata di Dextra, che la questione sia sottoposta ad un arbitro. Detto arbitro deve essere designato congiuntamente e non deve essere legato da un rapporto di fiducia con nessuna delle parti. La parte soccombente sostiene i costi e la parte vincente decide per la propria quota della metà dell'anticipo.

- b) Qualora Dextra rifiuti un altro procedimento e la persona assicurata conduca a proprie spese un processo, nel cui ambito si pervenga a un risultato più favorevole grazie a una sentenza in merito, Dextra si fa successivamente carico dei necessari costi derivanti dal procedimento, in conformità alle tariffe locali.

## **8) DISPOSIZIONI GENERALI**

### **8.1. Basi**

- a) Le basi del contratto assicurativo stipulato tra il contraente d'assicurazione e Dextra sono costituite dalla proposta, dalla polizza, dalle CGA (Condizioni generali di assicurazione), dalla LCA (Legge federale sul contratto d'assicurazione), dalla LSA (Legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione), così come dall'OS (Ordinanza sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione).
- b) In caso di divergenze nell'interpretazione o nella traduzione del presente documento, fa stato soltanto la versione originale in tedesco.
- c) Il presente contratto è regolato dal diritto svizzero. Eventuali azioni legali del contraente d'assicurazione ai danni di Dextra devono essere avviate presso il domicilio svizzero dello stesso o presso la sede di Dextra.

### **8.2. Inizio e durata**

- a) L'inizio del contratto è indicato nella polizza. L'assicurazione ha la durata di un anno e si rinnova automaticamente per un altro anno, a condizione che una parte non disdica il contratto entro l'ultimo giorno lavorativo prima della scadenza dell'anno assicurativo in corso.
- b) Entrambe le parti contrattuali hanno la possibilità di disdire il contratto in caso di sinistro. Se si verifica un sinistro assicurato, che prevede l'obbligo di prestazione da parte di Dextra, entrambe le parti possono disdire il contratto al più tardi al momento della corresponsione dell'ultima prestazione. La copertura assicurativa si estingue 14 giorni dopo la notifica della disdetta all'altra parte contrattuale.
- c) L'assicurato ha il diritto di recedere dal contratto di assicurazione entro 14 giorni dal ricevimento della polizza. In questo caso, le prestazioni già ricevute devono essere rimborsate.
- d) Il contratto assicurativo decade il giorno del trasferimento all'estero del contraente d'assicurazione.

### **8.3. Adeguamenti dei premi e del contratto**

- a) I premi e le relative scadenze di pagamento sono indicati nella polizza.
- b) Dextra può aumentare o ridurre i premi conformemente all'andamento dei costi del prodotto assicurativo in corrispondenza della scadenza principale. Le modifiche alle CGA e gli adeguamenti dei premi vengono resi noti tempestivamente e si intendono accettati, a condizione che non venga data disdetta prima della scadenza dell'anno assicurativo in corso.

#### **8.4. Protezione dei dati**

Dextra tratta i dati risultanti dai documenti relativi alla proposta e al contratto, o dal disbrigo del contratto. In caso di notifica di un sinistro, Dextra può richiedere le relative informazioni a terzi (autorità, medici ecc.). Questi dati possono essere utilizzati per: a) la gestione del contratto, b) tutte le azioni collegate alla corresponsione di prestazioni, c) valutazioni statistiche, d) sondaggi ed e) a scopi pubblicitari e di marketing. Dextra conserva i dati in modo da garantirne la protezione e la riservatezza durante l'obbligo di conservazione previsto dalla legge.